



Piante **MATI** Pistoia

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PLATANOR® “VALLIS CLAUSA” PIANTE TUTELEATE DA DIRITTO DI BREVETTO INTERNAZIONALE

Pistoia _____

Con la presente privata scrittura, redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione in solo caso di uso, da valere a tutti gli effetti di legge, tra le seguenti parti:

1) Piante Mati società semplice agricola con sede legale in via Bonellina n. 49 Pistoia, codice fiscale e partita IVA 00107860470 rappresentata dal Sig. _Paolo Mati nato il 28 Luglio 1968 residente in Pistoia via Bonellina n.140 codice fiscale MTAPLA68L28D612Z di seguito detta anche “parte venditrice” o anche “venditore”.

2) Comune di _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ cod.fisc. _____

quale funzionario dell’Ufficio _____ autorizzato con delibera della Giunta Comunale del _____ qui di seguito detto anche “Parte acquirente” o “Acquirente”;

si stipula il seguente contratto di vendita regolato dai seguenti articoli:

1) La parte venditrice dichiara di trasferire alla parte acquirente, che accetta, la proprietà dei seguenti beni: n° _____ di Platanor® “Vallis Clausa” che verranno ritirati quando raggiungeranno le dimensioni di cm di circonfer. _____ e comunque entro e non oltre il mese di Dicembre 2007.

2) Nel caso che, per eventi straordinari non imputabili alla parte venditrice, le piante in oggetto non raggiungessero, entro tale data, la misura sopra indicata verranno sostituite con piante di misura inferiore al prezzo corrente della misura raggiunta.

3) Il prezzo stabilito dalle parti per la vendita è di euro _____ cad.. più IVA 10%, per piante caricate su automezzo e dovrà essere corrisposto dal il 30% al 50% al momento della firma del contratto; saldo alla consegna delle piante.

4) Le eventuali spese per contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore a norma dell’art. 1475 c.c.



Piante **MATI** Pistoia

- 5) Il pagamento del prezzo dovrà essere fatto nel domicilio del venditore nel termine stabilito, ed in caso di ritardo saranno corrisposti gli interessi convenzionali pari al tasso legale vigente maggiorato di 1,5 punti percentuali.
- 5) Il venditore si obbliga a consegnare l'oggetto della presente compravendita entro il Dicembre 2007 al compratore e lo garantisce immune dalle malattie per le quali la pianta è stata selezionata e brevettata.
- 6) Ciascuna pianta verrà consegnata con un'etichetta individuale numerata che ne certifica l'autenticità della varietà. Al momento del trasporto le piante saranno accompagnate da un buono di spedizione che preciserà i numeri riportati su ciascuna etichetta ed un passaporto redatto dal Servizio Fitosanitario del Ministero dell'Agricoltura che garantisce lo stato sanitario delle piante. Al fine di poter usufruire della garanzia rilasciata dal venditore, di cui al successivo art. 8), sarà necessario che l'acquirente conservi il buono di consegna ed il passaporto fitosanitario rilasciato al momento della consegna.
- 7) Il venditore, nel caso si occupi anche della posa a dimora delle piante oggetto della fornitura, rilascerà, al momento della consegna, una garanzia di attecchimento a far data dalla fine dei lavori di piantagione. La garanzia sarà valida fino alla prima ripresa vegetativa convenzionalmente individuata nei successivi mesi di Aprile/Maggio. Detta garanzia sarà riconosciuta solo nel caso in cui le piante siano seguite con regolari manutenzioni ed in presenza di un impianto d'irrigazione, funzionante, ritenuto idoneo dalla venditrice.
- 8) All'interno del fusto di ogni pianta sarà inserito, al momento della consegna, un microchip contenente un numero progressivo che potrà essere immesso all'interno di un data base per il monitoraggio delle alberature. Questo microchip, leggibile con un apposito strumento, permetterà in ogni momento di poter verificare l'autenticità della pianta, e tutti i dati che i tecnici immetteranno nel data base (codice di riconoscimento, stadio di crescita, manutenzione della pianta, ecc.). La rimozione di detto dispositivo è proibita ed invaliderà la garanzia, di cui al precedente articolo 6), comportando il diritto da parte del venditore di abbattere la pianta.
- 9) Le piante fornite sono assistite da brevetto internazionale, per cui è severamente vietato ogni tipo di riproduzione o di rivendita delle stesse. Il luogo della messa a dimora dovrà essere comunicato al venditore tramite lettera raccomandata entro 10 giorni dalla data della piantagione. Nel caso in cui le piante vengano trapiantate in altri luoghi, dovrà essere comunicato al venditore la nuova dimora delle stesse, tramite lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla data del trapianto. Questo è necessario perché in



Piante **MATI** Pistoia

ogni momento i detentori del brevetto internazionale devono poter essere in grado di ispezionare le piante nei luoghi della loro dimora.

10) In caso di controversie riguardanti la contraffazione del marchio registrato, o comunque riguardante qualsiasi violazioni del brevetto del Platanor® “Vallis Clausa”, la competenza è del Tribunale francese, che secondo la legge può commissionare sanzioni fino ad euro 500.000; in tutti gli altri casi il foro competente è quello di Pistoia.

11) L’acquirente dichiara di aver letto, accettato e sottoscritto in ogni sua parte il contenuto dell’informativa che si considera parte integrante del presente contratto (vedi pagine successive).

12) Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia agli artt. 1470 e segg. del codice civile

Li _____

II VENDITORE

II COMPRATORE

I sottoscritti ai sensi dell’art. 1341 C.C. dichiarano espressamente di avere letto e di approvare clausole di cui al presente contratto, ognuna delle quali è il risultato di attenta valutazione e trattativa, con particolare riferimento alle premesse ed alla clausola n. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10).11)12)

II VENDITORE

II COMPRATORE



Piante **MATI** Pistoia

INFORMATIVA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PLATANOR® VALLIS CALUSA

Spett.le/Egr./Gent.le _____, con la presente La informiamo che il PLATANOR Vallis Causa è una particolare qualità di platano brevettata e registrata unica sul mercato, resistente al cancro colorato ed all'antracnosi, con una resistenza alla tignide ed all'oidio superiore alla resistenza del platano ibrido acerifolia presente attualmente nei viali e sulle strade. La Ruoy Imbert, proprietaria del brevetto, ha concesso in via esclusiva alla nostra Azienda la vendita in Italia di questa importante varietà di platano a queste precise condizioni:

A- Deve essere indicato esattamente il luogo, la strada, la località, dove verrà collocato il PLATANOR in modo che l'I.N.R.A. e la Ruoy Imbert possano seguire, in ogni momento, la sua evoluzione;

B- Tutte le piante vendute devono essere piantate nei luoghi dichiarati, ed in particolare nessuna pianta di PLATANOR potrà essere trattenuta come campione né da ditte né da privati né da amministrazioni pubbliche senza un preventivo consenso della Ruoy Imbert;

C- Nel caso in cui le piante dovessero stazionare per un certo periodo in vivai di pubbliche amministrazioni in attesa della loro destinazione definitiva, terminata la crescita e trovata la collocazione, dovrà essere comunicata all'Azienda Agricola Pianta Mati con esattezza e precisione, in modo da consentire di informare la Roy Imbert e l'I.N.R.A. per controllare l'evoluzione delle piante brevettate;

D- Il PLATANOR Vallis Causa non può essere venduto a vivaisti a meno che questi non abbiano precedentemente prestato il loro consenso scritto a non riprodurre tali piante limitandosi alla sola vendita, rispettando le condizioni dettate al punto A della presente informativa. In caso contrario tale commercio è assolutamente vietato.

L'I.N.R.A. e la Ruoy Imbert hanno messo a punto tre livelli di protezione per questa varietà doppiamente protetta: da un certificato di ottenimento vegetale e dal marchio PLATANOR. E' tassativamente vietato, pertanto, a tutti gli acquirenti qualsiasi tipo e forma di riproduzione ed in caso di violazione il responsabile sarà tenuto a risponderne pesantemente sia in sede civile che in sede penale.

A tale proposito si precisa che la competenza, ai sensi della L. 218/95 art. 54, è del giudice francese e che pertanto in caso di violazione verrebbe applicata la legge vigente in quello stato che, attualmente, prevede fino a cinque anni di reclusione oltre ad una multa fino a € 500.000,00.



Piante **MATI** Pistoia

1. Tutte le piante della gamma PLATANOR sono vendute con un'etichetta individuale numerata che ne certifica l'autenticità della varietà e costituisce per i compratori la garanzia di piantare l'unica gamma di piante, messe sul mercato, resistenti al cancro colorato ed all'antracnosi.
2. Le piante saranno accompagnate da un documento di spedizione che precisa il numero d'iscrizione su ciascuna etichetta individuale e da un passaporto fitosanitario (N.PA 00397) rilasciato dal Servizio Fitosanitario del Ministero dell'Agricoltura al fine di garantire lo stato di salute delle piante stesse.
3. All'interno del tronco di ogni albero commercializzato è stato collocato un microchip elettronico che consentirà, in qualsiasi momento, di poter certificare o meno l'autenticità della pianta come pure lo stadio di crescita. La stabilizzazione della lista di un certo numero di marcatori molecolari propri del PLATANOR permetterà, dalla semplice analisi delle foglie, di un germoglio o di un ramo di verificare che si tratta realmente e con certezza assoluta di PLATANOR.

E- Questa informativa deve essere firmata in ogni suo foglio dal committente.

Letto, accettato e sottoscritto

Pistoia _____